

TI_GERICHTE 15.2001.283 vom 14. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.283_d20011114

FR: TI_GERICHTE 15.2001.283 du 14 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.283 del 14 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Per l'art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui esercita la sua professione. Quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati. L'avvocato al quale il debitore ha conferito un mandato generale, anche per le esecuzioni, resta libero di non accettare la notifica di un precetto esecutivo per il suo mandante, anche se ha usato della sua procura in processi e in ricorsi (DTF 69 III 82). La notifica di un precetto esecutivo ad un avvocato che non è stato autorizzato dal debitore a ricevere atti esecutivi, è da ritenere nulla (BISchK 1989, 174). La notifica effettuata ad una persona non autorizzata acquista validità quando l'atto giunge al debitore e questi non interpone ricorso (cfr. Paul Angst , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998 , n. 6 ad art. 64).

E. 2

Nel caso in esame l'UE di Lugano, in data 2 aprile 2001, ha notificato il PE n. _____ al legale dell'escussa il quale ha interposto opposizione. Avendo interposto opposizione al PE il legale ha implicitamente accettato la notifica di tale atto esecutivo. Con scritto 18 ottobre 2001 l'avv. _____ ha comunicato di aver rinunciato a patrocinare l'escussa con effetto 3 aprile 2001. Quindi al momento della notifica del PE in oggetto l'avv. _____ rappresentava l'escussa ed era autorizzato a ricevere atti esecutivi a suo nome. Di conseguenza la notifica alla debitrice è avvenuta correttamente, essendo stata effettuata precedentemente alla rinuncia del mandato di patrocinio da parte dell'avv. _____.

E. 3

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria